Conto corrente colla posta

Anno 79° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 30 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

di Trento e Rovereto, in Trento: Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 86ª estrazione del 1º luglio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 30 LUGLIO 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Luglio 1938-XVI (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 23 giugno 1938-XVI, n. 1110.

Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'amministrazione della Villa nazionale di Stra, compreso il palazzo, di proprietà dello Stato, è costituita una gestione speciale autonoma.

Art. 2.

La gestione di cui all'articolo precedente è affidata ad un commissario straordinario con l'incarico di liquidare le questioni pendenti e di predisporre quanto sarà necessario per il definitivo assetto della Villa, presentando le relative proposte entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il commissario straordinario, nell'amministrazione della Villa, dovrà conseguire i seguenti scopi:

1) assicurare la manutenzione ordinaria della Villa, monumento nazionale, con i doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne fanno una mirabile opera d'arte;

2) mantenere in special modo al parco tutta la desiderata floridezza rinnovandone, secondo le necessità, gli impianti in sostituzione dei settecenteschi che vengono a deperire, con facoltà di concedere in uso il terreno coltivabile e le serre per allevamento e di permettere il commercio di piante ornamentali e da fiori e di fiori recisi in ricambio di prestazioni di opere e di speciali contribuzioni;

3) sviluppare tutte quelle altre iniziative che, in armonia alla manutenzione della Villa, possano meglio farla conoscere agli italiani e agli stranieri e ricondurla all'antico splendore.

Art. 4.

Il commissario straordinario potrà, nei limiti del suo bilancio, provvedere all'assunzione del personale indispensabile per la manutenzione e gestione della Villa.

Art. 5.

Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avrà a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sarà somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sarà proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze provvederà a carico del proprio bilancio al pagamento della rata annua di L. 44.485 per lo ammortamento ventennale del mutuo di L. 500.000 contratto dal soppresso Consorzio della Villa con l'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, con atto 23 dicembre 1927, approvato con decreto 30 gennaio 1928, numero 100.197 del Ministro per le finanze. Al riguardo restano approvati i pagamenti delle prime dieci dette rate, già annualmente effettuati dallo stesso Ministero a carico del proprio bilancio ordinario.

Art. 7.

Il commissario straordinario curerà in modo particolare la buona conservazione del fabbricato principale, ferme restando le disposizioni dell'art. 51 del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze ogni anno nomina due revisori dei conti. Essi saranno scelti fra i funzionari del Ministero predetto di grado non inferiore al settimo.

Art. 9.

La gestione si svolge per anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo il commissario straordinario presenterà al Ministero delle finanze il bilancio dell'Azienda, comprendente lo stato delle attività e passività ed il conto economico. Detto bilancio, corredato della relazione del commissario straordinario sull'andamento della gestione e la relazione dei revisori dei conti, sarà approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per la educazione nazionale.

Tale decreto, con la relativa documentazione, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 10.

Il commissario straordinario viene nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale. Rimane in carica due anni e potrà essere riconfermato.

La funzione di commissario straordinario è gratuita.

Art. 11.

Gli eventuali utili della gestione, detratte le spese, saranno devoluti per il miglioramento della Villa compreso il suo fabbricato principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 11[illegible].

Concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la costruzione delle opere occorrenti per la regolazione del lago di Garda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite d'impegno per le annualità, relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà integrato di L. 1.000.000 nell'esercizio 1938-39, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del lago di Garda.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 300, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1112.

Aumento del contingente dei tappeti annodati prodotti nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1526, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 736;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il contingente dei tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana, a punti annodati, prodotti nelle Isole Italiane dell'Egeo, da ammettere in franchigia doganale nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per gli scambi e per le valute, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decrtiamo:

Art. 1.

Il contingente dei tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana, a punti annodati (voce 227-*a* della tariffa doganale del Regno) di origine dalle Isole Italiane dell'Egeo da ammettere all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale, è elevato da quintali 200 a quintali 400.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GUARNERI — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1113.

Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione edilizia della Regia università di Trieste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alla sistemazione edilizia della Regia università di Trieste, in dipendenza della istituzione della Facoltà di giurisprudenza in aggiunta a quella di economia e commercio già esistente, sarà costituito un Consorzio con personalità giuridica fra lo Stato e gli Enti interessati.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000, quale concorso dello Stato per la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo.

Per la costituzione del Consorzio e per le modalità del suo funzionamento verrà stipulata apposita convenzione fra lo Stato e gli Enti riuniti in consorzio, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 3.

La convenzione per la costituzione del Consorzio di cui all'art. 1 e gli atti e contratti per la esecuzione della medesima, compresi quelli di trascrizione di proprietà, di permute e di cessioni di annualità, beneficeranno delle norme stabilite per i contratti dell'Amministrazione dello Stato nei riguardi delle tasse di bollo, di registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

I materiali occorrenti per la costruzione degli edifici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di consumo.

Art. 4.

Le opere da eseguire in dipendenza del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 5.

Per la progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dell'opera del Genio civile.

Per l'approvazione dei progetti, per l'appalto, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudazione dei lavori, ecc., saranno osservate le norme vigenti per le opere che si eseguono per conto dello Stato.

Art. 6.

Il Consorzio previsto dal presente decreto potrà chiedere l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato per la tutela dei propri interessi.

Art. 7.

Gli edifici che saranno costruiti in dipendenza del presente decreto, e che saranno costruiti in seguito, passeranno in proprietà dello Stato e saranno assegnati alla Regia università con l'obbligo di destinarli in perpetuo per i servizi universitari e di curare la loro conservazione e manutenzione.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della somma prevista dall'art. 2

da ripartirsi nel modo seguente: L. 2.000.000, nell'esercizio 1938-1939; L. 2.000.000, nell'esercizio 1939-1940; L. 1.000.000 nell'esercizio 1940-1941.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. **1114**.
Norme per l'integrazione dei bilanci universitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni che consentano di migliorare le condizioni dei bilanci delle Università e degli Istituti superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una sopratassa speciale annua di L. 150 in aggiunta alla tassa d'iscrizione annua, dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore per ciascun corso di laurea o di diploma ai sensi della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317.

Uguale sopratassa speciale è istituita in aggiunta alla tassa d'iscrizione dovuta per ciascun corso di laurea o di diploma dagli studenti iscritti al Regio istituto superiore orientale di Napoli ed al Regio istituto superiore navale della stessa sede, a norma della tabella *O* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 2.

La sopratassa speciale di cui al precedente articolo è versata dagli studenti alle Università e Istituti superiori presso cui prendono iscrizione.

Un decimo dell'importo di tale sopratassa è versato dalle Università e dagli Istituti superiori alla rispettiva Cassa scolastica.

I rimanenti nove decimi sono dalle Università Regie e dagli Istituti superiori Regi versati in conto entrate del Tesoro, mentre le Università e gli Istituti superiori liberi li trattengono a beneficio del proprio bilancio.

Art. 3.

La somma, corrispondente al complessivo ammontare dei versamenti effettuati a' sensi del 3° comma dell'articolo precedente, viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale in apposito capitolo della parte straordinaria, per costituire un fondo destinato ad integrare i bilanci delle Regie università e dei Regi istituti superiori. Sul fondo medesimo potranno altresì essere disposte assegnazioni, in misura non superiore al 5 per cento dell'importo di esso, in favore del Comitato centrale per le opere universitarie istituito ai sensi dell'art. 193 del testo unico sopra citato.

Le erogazioni sul fondo di cui al precedente comma sono disposte dal Ministro per l'educazione nazionale d'intesa con quello per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento della sopratassa di cui al presente decreto sono applicabili tutte le esenzioni stabilite in favore di determinate categorie di studenti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, in relazione a particolari esigenze di talune Università ed Istituti superiori, di determinare con suo decreto il numero massimo di alunni che possono prendervi iscrizione.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dall'anno accademico 1938-39-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. **1115**.
Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia nella campagna 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, con il quale è disposto lo stanziamento della somma di lire 1.200.000, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi agli

agrumicoltori, per le spese relative ad operazioni di lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti od infetti, eseguite nella campagna agraria 1937-38;

Considerata la necessità di stabilire la misura di tali contributi, nonchè le norme per la concessione di essi;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul fondo di L. 1.200.000, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, ed entro il limite di lire 1.170.000, possono essere accordati agli agrumicoltori delle provincie di Messina, Catania e Siracusa:

1° un contributo per le nuove piantagioni eseguite nell'annata 1937-38 nei terreni già occupati da limoneti distrutti dal « mal secco » ed effettuate con piante di melangolo innestate con arancio dolce, per il successivo innesto con limone di varietà resistente.

La misura del contributo da corrispondersi non potrà superare la somma di L. 8 per ogni pianta attecchita e che si presenti in ottimo stato di vegetazione;

2° un contributo a chi abbia compiuto, nella campagna 1937-38, con evidente vantaggio, razionali operazioni di profilassi nelle zone dove l'infezione sia stata accertata negli anni 1935, 1936 e 1937 dal Commissariato per la lotta contro il « mal secco ».

La misura di tale contributo, che non potrà eccedere le lire duemila per ciascun interessato, sarà fissata dalla Commissione di cui al successivo art. 4, in rapporto allo stato dell'agrumeto ed al numero delle piante sottoposte alla profilassi.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente spettano al proprietario o all'enfiteuta dell'agrumeto, i quali peraltro sono tenuti a corrispondere all'affittuario, colono o compartecipante, una parte, proporzionalmente alle spese rispettivamente sopportate.

Art. 3.

Per ottenere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, il versamento, a proprio favore, dell'importo delle piante di agrumi fornite, per la ricostituzione, agli agrumicoltori beneficiari dei contributi, i Consorzi per l'agrumicoltura dovranno presentare domanda alla Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, corredata delle ricevute rilasciate dagli agrumicoltori interessati, nelle quali deve essere indicato il prezzo di cessione delle piante.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno proposti da una Commissione composta:

a) dal commissario per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi nella Sicilia, che ne è di diritto il presidente;

b) dall'intendente di finanza di Messina;

c) dai presidenti dei Consorzi per l'agrumicoltura di Messina, di Catania e di Siracusa;

d) dai capi degli Ispettorati agrari delle suddette Provincie;

e) dal direttore della Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

f) da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

g) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

h) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Fungerà da segretario il dirigente dell'Ufficio del Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi.

La concessione dei contributi è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alle spese generali dipendenti dall'applicazione delle presenti norme provvederà il Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concorrerà nelle anzidette spese con una somma non superiore a lire 30.000.

Tale somma graverà sul fondo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278.

Art. 5.

Per stabilire gli elementi di giudizio sulle proposte dei contributi, la Commissione di cui all'art. 4, oltre agli accertamenti sul luogo che potrà ritenere necessari, si avvarrà della relazione che, per ogni singola domanda, il direttore del Consorzio per l'agrumicoltura, competente per territorio, trasmetterà entro il 31 maggio 1939-XVII.

Art. 6.

Le domande per l'assegnazione dei contributi previsti dal presente decreto dovranno essere redatte in carta da bollo da lire 4, ed inviate al Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi, con sede in Messina, presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il 31 luglio 1938-XVI e dovranno contenere:

a) le indicazioni atte ad identificare il fondo;

b) notizie precise e complete sulle nuove piantagioni, ovvero sulle operazioni di profilassi e di reinnesto, di cui all'art. 1, numeri 1 e 2;

c) nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario o dell'enfiteuta, aspirante al contributo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 183. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla « Stagionatura anonima » in Milano, a gestire la succursale in detta città.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 con il quale si autorizzava la « Stagionatura anonima » con sede in Milano, via Moscova, 33, alla continuazione dell'esercizio della propria succursale, in via Melchiorre Gioia n. 21-23, per il deposito dei bozzoli, delle lane e dei cascami;

Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano con nota in data 2 luglio 1938-XVI, n. 35029.

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, con cui veniva autorizzata la Società « Stagionatura anonima » di Milano a gestire in regime di Magazzino generale una succursale in Milano, via Melchiorre Gioia, 21-23, per il deposito dei bozzoli, delle lane e dei cascami.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta Cozzani a gestire i Magazzini generali di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, con il quale si autorizzava la ditta Domenico Cozzani alla continuazione dell'esercizio dei « Magazzini generali di La Spezia »;

Vista la lettera in data 21 giugno 1938-XVI, n. 4681, con la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di La Spezia fa presente la impossibilità della continuazione dell'esercizio dei detti Magazzini a causa delle trasformazioni edilizie nella zona in cui sorgono;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla ditta Domenico Cozzani per l'esercizio dei Magazzini generali di La Spezia con decreto Ministeriale 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di La Spezia provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

Con domande in data 19 maggio 1938-XVI il signor Neri Alfredo fu Antonio, domiciliato in Roma, via del Tritone n. 102, presso ditta Buonaccorsi, ha chiesto il tramutamento al portatore, previo svincolo, della rendita prestito redimibile 3,50 per cento (1934) numero 432366 di L. 15.000 capitale nominale, e la traslazione al suo nome di altre tre rendite prestito redimibile 3,50 per cento (1934) nn. 111406, 275704, 432365, rispettivamente del capitale nominale di L. 10.000, L. 7000, L. 35.000: rendite tutte intestate a Buonaccorsi Ferdinando fu Francesco, domiciliato a Roma, ora defunto.

A tergo dei relativi certificati esistono le dichiarazioni di cessione, sottoscritte dal titolare in data 2 gennaio 1936-XIV a firma autenticata dal notaio Antonio Ventura di Roma, a favore del richiedente Neri Alfredo fu Antonio, le cui generalità risultano in parte (nome e paternità) scritte su abrasione eseguita mediante reagenti chimici, senza che della precedente scritturazione sia rimasta traccia alcuna.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alle chieste operazioni di tramutamento e di traslazione, nell'interesse del predetto signor Neri Alfredo fu Antonio.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2747)

Diffida per restituzione di certificato di rendita 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

Il signor Ponte Giuseppe di Francesco, domiciliato in Palermo alla via Salvatore Vigo n. 1, nella sua qualità di marito dotatario della signora Agueci Pietra di Leonardo (e come tale unico amministratore della dote, a norma dell'art. 1399 del codice civile), con atto 21 maggio 1938-XVI a ministero dell'ufficiale giudiziario Andrianò Rocco, del Tribunale di Palermo, ha diffidata la di lui moglie Aguecì Pietra di Leonardo, domiciliata a Palermo alla via Giostra n. 1 (facendone prendere conoscenza al notaio Antonino Leto di Gaetano, corso Vittorio Emanuele n. 178, Palermo), a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato Rendita 5 per cento n. 141785 di L. 5000 (100.000 capitale nominale) intestato ad Aguecì Pietra di Leonardo, moglie di Ponte Giuseppe, domic. a Palermo, vincolato per dote della titolare giusta atto 19 ottobre 1937-XV per notaio Leto di Monreale, e del quale si dichiara spossessato.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo suddetto, e consegnerà il nuovo certificato al dotatario Ponte Giuseppe, quante volte non sia nel frattempo intervenuta la separazione della dote (articoli 1418 e seguenti del codice civile), con sentenza irretrattabile e che abbia avuta esecuzione, a norma e nei termini stabiliti dal successivo art. 1419 del codice civile.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

(2748) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per l'assegnazione di alcune condotte ostetriche del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli banditi dal prefetto di Bergamo, con decreto n. 10924 del 6 giugno 1938-XVI, per il conferimento delle seguenti condotte ostetriche di quel Comune capoluogo:

1ª condotta (Borgo San Leonardo), derivante dalla fusione della 1ª e 2ª circoscrizione di Città Piana e della terza circoscrizione di Città Media, tra le ostetriche: Pelucchi Santa e Plebani Angela Caterina;

2ª condotta (Borgo Santa Caterina), derivante dalla fusione della 1ª e 2ª circoscrizione di Città Media e Santa Caterina, tra le ostetriche Dossi Gerolama e Granelli Luigia;

3ª condotta (Boccaleone), derivante dalla fusione delle circoscrizioni Boccaleone e Malpensata, tra le ostetriche Intra Giuseppina e Arrigoni Serena;

7ª condotta (Castagneta, San Vigilio, Fontana, Borgo Canale), derivante dalla fusione delle circoscrizioni San Vigilio e Borgo Canale, tra le ostetriche Mussinelli Vittoria e Foresti Candida;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è come appresso costituita:

presidente: Pascucci dott. Renato, vice prefetto;

membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, docente universitario in ostetricia; Materzanini professor Augusto, docente universitario in ostetricia; Valentini Rosina, ostetrica condotta;

segretario: Bocchini dott. Gastone, vice segretario nell'Amministrazione dell'Interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la Prefettura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2799)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 18 marzo 1938-XVI, n. 20058, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Veduto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Atteso che la condotta ostetrica di Palazzo Pignano si è resa vacante in quanto che la signora Caifa Fernanda con decreto del 20 giugno 1938-XVI, n. 7653, è stata assegnata alla condotta ostetrica di Genivolta;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altra ostetrica per coprire il posto rimasto vacante presso il predetto comune di Palazzo Pignano;

Considerato che la signora Nardelli Emilia, classificata al 15° posto della graduatoria, appositamente interpellata, ha dichiarato di non accettare la predetta condotta vacante;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di partecipazione al concorso dalle concorrenti che seguono detta ostetrica in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È dichiarata vincitrice del concorso suddetto per la condotta ostetrica di Palazzo Pignano la signora Fiorani Elsa in sostituzione della signora Caifa Fernanda.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Palazzo Pignano.

Cremona, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CARINI.

(2762)

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Con proprio decreto in data 18 luglio 1938-XVI, n. 8766, ha approvato la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di medico condotto nella provincia di Ferrara, bandito il 31 dicembre 1936-XV:

1.	Filzi Aldo	punti 57,40/100
2.	Quaglio Silvano	» 55,27/100
3.	Sani Mario	» 54,59/100
4.	Zanini Lino	» 54,40/100
5.	Frassanito Luigi	» 54,13/100
6.	Baroni Edgardo	» 54,11/100
7.	Signorini Corrado	» 53,18/100
8.	Bianchi Adelmo	» 52,72/100
9.	Alvisi Carlo	» 50,86/100
10.	Mulè Giovanni	» 50,72/100
11	Servidori Ambrogio	» 50,68/100
12.	Marvelli Walter	» 50,45/100
13.	Manarini Lino	» 48,54/100
14.	Pavani Leonida	» 46,54/100
15.	Checchi Roberto	» 46,45/100
16.	Turchetti Aldo	» 46,10/100
17.	Cavallieri d'Oro Marco	» 43,40/100
18.	Maranini Gustavo	» 43,13/100
19.	Gallardi Pietro	» 41,81/100

e con altro proprio decreto di pari numero e data ha dichiarato vincitori per le singole sedi a concorso nel modo seguente:

1. — Il medico chirurgo dott. Aldo Filzi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Portomaggiore (2ª condotta).

2. — Il medico chirurgo dott. Silvano Quaglio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Bondeno (condotta di Stellata).

3. — Il medico chirurgo dott. Mario Sani è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Vigarano Mainarda (condotta di Vigarano Pieve).

4. — Il medico chirurgo dott. Lino Zannini è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Bondeno (condotta di Pilastri).

5. — Il medico chirurgo dott. Frassanito Luigi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cento (condotta di Alberone).

6. — Il medico chirurgo dott. Edgardo Baroni è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Mesola (condotta di Goro).

Ferrara, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: MORANDI.

(2763)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.